



Numero 35
Del 28-06-2021

Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica -PrimaConvocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, per determinazione del Sindaco, con inviti notificati in data utile ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Comunale inerente, si è riunito il Consiglio Comunale presso la Residenza Municipale e/o in videoconferenza.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica, all'appello nominale:

MAZZAROTTO MAURIZIO	SINDACO	Presente
ROCCO LUIGI	VICESINDACO-ASSESS.	Presente
MAZZAROTTO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
RIZZO ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZAROTTO CARLA	CONS.- ASSESSORE	Presente
URBAN SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SANGION NICO GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
ARTICO GIANNI DOMENICO	CONS.- ASSESSORE	Presente
PAVAN GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GERETTO GIANNINO	CONSIGLIERE	Assente
PASQUON NELLO	CONSIGLIERE	Presente
ROSSETTI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
TAMAI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

CROVATO ELISA	Presente
----------------------	----------

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede MAZZAROTTO MAURIZIO nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr. BORIN AGNESE.

Il Presidente nomina quali scrutatori i Signori:

RIZZO ENRICO

SANGION NICO GIULIO

PASQUON NELLO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/06/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Le delibere del C.C. n. 2 del 03/03/2016 e C.C. n. 42 del 30/10/2017, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento, in relazione agli aggiornamenti normativi;

Vista l'ulteriore evoluzione normativa intervenuta negli ultimi due anni, con particolare riferimento

- alla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 738) che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
- alla Legge 160/2019 che ha istituito il canone unico e il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*".

Vista la nota di VERITAS Spa prot. n. 5032 del 14.06.2021 con la quale, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sono sottoposte ai Comuni soci alcune proposte di aggiornamento del Regolamento TARI;

Considerato che le proposte di aggiornamento riguardano le seguenti fattispecie:

- a) Prevedere l'esclusione dalla tassa per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio;
- b) Prevedere una riduzione della tassa per le aziende in caso di uscita dal servizio pubblico;
- c) Prevedere una riduzione della tassa per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
- d) Prevedere una riduzione della tassa per le categorie economiche per l'anno 2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario negativo dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
- e) Eliminare tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati e all'assimilazione.
- f) Sostituire la riduzione di 2/3 a favore degli iscritti AIRE con la seguente: *Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e della quota variabile.*
- g) Prevedere che Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
- h) Introdurre nell'articolo che regola la tariffa giornaliera la seguente precisazione: *Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.*
- i) Tenuto conto dell'evoluzione normativa su industrie con capannone, si propone ai Comuni i cui regolamenti TARI prevedono di classificare le utenze non domestiche sulla base dell'attività prevalente di sostituire l'attuale modalità con la seguente: *Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.*
- j) Valutare per gli agriturismi, se non già prevista, una specifica riduzione in ragione della minore produzione di rifiuti.

Visto il raffronto eseguito tra il testo vigente del Regolamento TARI e il testo contenente le modifiche e le integrazioni, come indicate da Veritas (allegato A);

Ritenuto di aggiornare il predetto Regolamento TARI approvando le modifiche e le integrazioni proposte nell'allegato A, come riportate nel testo regolamentare allegato alla presente (allegato B);

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che, non ravvisandosi aspetti specificatamente contabili, non necessita il preventivo parere in ordine alla regolarità contabile di cui all' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Uditi gli interventi, il cui resoconto stenografico viene allegato al presente verbale;

Con voti:

favorevoli: 8

contrari: 4 (Mazzarotto L., Pasquon N., Tamai E., Rossetti E.)

astenuiti: 0,

espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), contenute nel testo regolamentare che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere, a norma dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 446/97 come integrato dall'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

^^^^^^^^^^

Interventi: (deregistrazione integrale eseguita da: Stenotype Emilia S.r.l.)

Punto numero 11 all'Ordine del Giorno: Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento TARI.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Bene, passiamo all'ultimo punto, il numero 11. Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento TARI. Do la parola un attimo per una breve introduzione al Consigliere Urban.

CONS. URBAN SANDRO

In sostanza il regolamento che andiamo ad approvare è solo un aggiornamento in base...

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. URBAN SANDRO

Beh sì, diciamo in sostan...

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. URBAN SANDRO

È stravolto perché è stravolto anche il decreto 106. Quindi si deve basare sull'ultima normativa entrata in vigore. Chiaramente era precedente, quindi delle modifiche sono necessarie. Quello che scompare è evidente, se volete andare magari a spulciare anche i campi, è la parola assimilabile, perché come abbiamo detto prima l'assimilabile rimane tra le virgole, virgolette, per quanto riguarda le utenze domestiche. Punto importante magari e anche da sottolineare sull'articolo 19 quello che può interessare sono le riduzioni. Compare un comma che è il C, al di là abitazioni tenute a disposizione per stagione o altro uso limitato discontinuo riduzione del 30% della quota variabile e via discorrendo, abitazioni occupate da soggetti che richiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno, compare anche il comma C dove si dice per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia o a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall'Italia, riduzione dei due terzi della quota fissa e della quota variabile. Si potrebbe prendere in esame, volendo insomma lo hanno tutti in mano, la differenziazione tra il regolamento precedente e il regolamento attuale insomma.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. URBAN SANDRO

Il 19 bis è importante anche quello.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Il 19 bis, scusami Sandro, dove dice che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, che questo è importantissimo, da Covid-19 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalla chiusura obbligatoria e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti, Dpcm e simili, ed è pari alla misura determinata ed approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento del calcolo della riduzione sono determinati anche in relazione al valore del fatturato dichiarato dalle predette attività economiche, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza definite dalla Giunta Comunale. Era solo per integrare. Prego Consigliere Pasquon Nello. Ah, Tamai, scusami, prego Consigliere Edoardo Tamai.

CONS. TAMAI EDOARDO

Stasera ci troviamo ad affrontare nuovamente una modifica ad un regolamento comunale, in particolare al regolamento TARI. Queste modifiche ...(incomprensibile problemi audio)... riportate nel dispositivo di delibera sono state proposte dall'Assemblea di Bacino ...(incomprensibile problemi audio)... Si sente? Adesso sì. Queste modifiche, dicevo, come riportate nel dispositivo di delibera sono state proposte dall'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente. Mi permetta signor Sindaco che questo modo di lavorare sui

regolamenti piace ben poco. Questa volta tutto il materiale per la Commissione è arrivato la mattina del 22 giugno, giorno stesso della Commissione. Nella stessa non è stato minimamente presentato, ma soltanto chiesto se noi di minoranza avessimo domande a riguardo. Secondo lei un lavoratore magari con famiglia, anche se non è il mio caso, e magari che lavora distante, e questo è il mio caso, sarebbe riuscito a leggere tutte le modifiche e a valutarle? Ringrazio gli uffici per lo specchietto con le modifiche ma mi sarei aspettato una presentazione più o meno puntuale sulle modifiche e come il Comune aveva pensato di accettarle e interpretarle, visto che arrivano da un altro ente le proposte. Non vorrei addentrarmi nel tecnico, come ho sempre fatto quando commentavano i regolamenti, ma mi chiedo se su alcuni punti sono state coinvolte le associazioni di categoria o comunque c'è stato un confronto con qualche ente prima di entrare nel dettaglio delle modifiche. Comunque ancora una volta stiamo applicando la regola facciamo che tanto poi sistemiamo, d'altronde questa linea era stata proposta dall'allora Consigliere Artico e oggi Assessore ai Lavori Pubblici.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Grazie del suo intervento. Altri interventi? Prego Consigliere Pasquon Nello.

CONS. PASQUON NELLO

Il Consigliere Edoardo è stato molto diplomatico. Questo modo di lavorare proprio non esiste, non facciamo la Commissione all'interno del Consiglio Comunale, e se un regolamento non viene spiegato non è che adesso lei mi dice ah c'è l'articolo 19 che c'è questa novità, ah, abbiamo un attimo modificato il regolamento. Il regolamento è stravolto. Qua ci sono una ma... ci vorrebbe un mese per analizzare le varie modifiche, perché nello stesso articolo che leggeva lei a un certo punto è stato tolto che le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili. Perché non sono più cumulabili mentre prima lo erano? Esempio, domanda di un aspetto di un articolo. Lei signor Sindaco mi consegna i documenti a mezzogiorno e mi dice avete domande in Commissione? Ma con quale rispetto. Mi sembra quasi che siamo noi Consiglieri di minoranza che abbiamo deciso la giornata delle Commissioni. Allora quando è in opposizione scandalo, quando è in maggioranza si attacchino al tram e questo è quello che gli presentiamo. Ma poi neanche mi guarda, neanche mi ascolta e neanche mi considera, è anche un atteggiamento questo di irriverenza, mi scusi è irriverente.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Lei parli, io la ascolto.

CONS. PASQUON NELLO

No, no, lei non mi ascolta proprio. E comunque questo non è il sistema, non è così che vogliamo essere trattati, e quindi non posso fare un atto di fede e neanche portarle delle modifiche in Consiglio Comunale, perché voi non sareste neanche in grado di valutare se è bene, se è male, se è legale, se non è legale quello che io vi chiedo di modificare. Pertanto o le Commissioni lavorano o altrimenti sciogliamole. I regolamenti ve li fate in Giunta, li approvati in Giunta e li portate come atti di fede in Consiglio Comunale.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Grazie del suo intervento. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Mazzarotto Lorenzo.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Prima di chiudere questo Consiglio Comunale mi permetto di chiederle se è possibile che dopo io ho la necessità di fare due domande al Segretario per capirmi un attimo.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Finito il Consiglio, sì.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

No, no, sempre durante il Consiglio.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

No, finito il Consiglio.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Finito i punti.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Finito i punti, chiuso il Consiglio, lei può sicuramente se il Segretario è disponibile...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

No, allora le faccio subito.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

No, se sono all'ordine del giorno, altrimenti non vengono accettate.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Ma scusi una domanda al Segretario su una conformità di un comportamento posso farla o no?

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Se è conforme al punto...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Io penso di sì, lasciamo la parola al Segretario, no.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Ha chiesto di parlare col Segretario al termine del Consiglio le può fare al Segretario. Scusi, se è un intervento sul punto 11 lo faccio tranquillamente e non ci sono problemi.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

È un comportamento sui regolamenti, per cui questo è un regolamento e io chiedo. Segretario se ha la cortesia mi risponde se no...

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Prego, se è attinente si può anche... vediamo.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

In base ai regolamenti. Io sono qua perché c'è un regolamento, lei è qua perché c'è un regolamento, tutti noi siamo qui perché ci sono dei regolamenti.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Stiamo parlando del regolamento della TARI, non altri regolamenti. Se lei parla...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Allora, posso interferire col Segretario?

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

No, aspetta un attimo che capiamo il concetto. Se lei mi parla di problematiche...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

No, no, io mi chiude...

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Ma aspetti un attimo che finisco. Se lei mi parla di problematiche del regolamento della TARI va bene, se mi parla di problematiche di vari regolamenti non è all'ordine del giorno.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Di un suo comportamento e nell'ambito del Consiglio Comunale.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

No.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

E sì.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

E no.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

E sì.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Il punto 11 è ben chiaro...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

E sì. No, scusa un attimo.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

...se lei ha qualche...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Ancora. Abbiamo un Segretario, mi risponde. Punto. Scusi eh, perché deve negare la parola al Segretario.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Prego, do la parola al Segretario.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Posso interferire? Ok. Signor Segretario prima di chiudere questo Consiglio vorrei una risposta da lei. Siccome nei tempi e nei modi io ho presentato delle interrogazioni, volevo capire se lei le può mettere quando vuole, se la prossima volta io sono vincolato ancora da due, oppure queste avendo tutte le caratteristiche per essere portate in questo Consiglio Comunale, che non sono state portate, ok, quello è un mio diritto, presentate nei giorni e nei tempi previsti, lei è il Segretario e l'Avvocato di tutti per cui lei mi deve dare una risposta. Le può portare anche la prossima volta, purché io non sia vincolato dalle due dai regolamenti, l'articolo 24. Ok? Bene. Grazie.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Prego.

SEGRETARIO

La domanda è quante interrogazioni lei può portare la prossima volta? È questa la domanda?

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

La domanda mia è questa, siccome io le ho fatte, sono nei tempi previsti dal regolamento comunale, articolo 24. Le chiedo sarebbe stato obbligato a portarli in base al regolamento. Detto questo, io non voglio obbligare nessuno, però la prossima volta naturalmente vengono portate, se io ne avessi altre non devono venire sommate, perché oggi noi abbiamo i tempi previsti dal regolamento. Sono stato chiaro? Quindi la prossima volta ad esempio io con queste due ne posso portare altre due.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Non ha importanza. È nei diritti di un Consigliere Comunale eletto, per cui lei mi deve rispondere.

SEGRETARIO

I diritti vanno sempre garantiti in ogni caso. Dopodiché se lei mi sta chiedendo un'interpretazione autentica di un articolo del regolamento, finiamo il Consiglio, finiamo questa discussione, che non c'entra nulla con questo ordine del giorno che stiamo adesso discutendo, e lo verifichiamo insieme 30 secondi dopo che è finito questo Consiglio Comunale.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Lei ha ragione, però quando io ho chiuso la risposta che mi date è quella. Quindi io dico pubblicamente dovevano essere stati portati. Non sono stati portati, non ne faccio una colpa, pubblicamente io ho la possibilità di farne altri due, se c'è il tema. È chiaro questo? Altrimenti doveva portarli in questo Consiglio Comunale. Tutto qua. Riguardo a questo regolamento e adesso vediamo al regolamento. Sono stato chiaro vero Segretario? Bene. Riguardo a questo regolamento ci sono delle discrepanze. Io ho ricevuto questo, è quello del 28.06.2021. Ok. Quello che noi dovremmo votare, ad esempio se andiamo sulle utenze domestiche, le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. Mi sembra che sia variata quella.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Utenze domestiche. Articolo 6.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Scusate un attimo, io sono andato in Ufficio Segreteria, quello che mi hanno consigliato io non metto in discussione niente, lo prendo per buono, leggo e vedo che ci sono delle discrepanze. Pensate, e voglio già arrivare alla fine così me la tolgo, dice le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'01.01.2014. Io ho questo in mano.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Attenti, se è questo, se è questo, articolo 18, visto che questo è il vigente, articolo 18, l'articolo 18 mi dice, ma se è il vigente, e quello che c'è scritto qua è approvato il 28 del 6, attenzione Segretario, qua nel frontespizio 28 del 6. Non è che sia il vigente, ok. È quello che andiamo ad approvare.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

No, aspetti. Qua dice riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico. E andiamo a vedere. L'articolo 2 dice che deve essere comunicata la scelta da parte di un'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata sul modulo fornito dal gestore del servizio pubblico entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, e qua ci siamo, limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Sì, ma scusate lo approviamo oggi noi. Cioè se io volevo per il 2022 non posso più farlo. Scusate, può essere una legge, ma se io trovo delle incongruenze...

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Cioè scusi, quindi io se...

SEGRETARIO

Scusate, possiamo essere d'accordo, però in questo momento la normativa prevede, prevedeva e prevede tuttora che per l'anno 2022 chi voleva togliersi dal Servizio Pubblico lo doveva fare entro il 31 maggio 2021. Punto. Basta. Dall'anno prossimo...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Lei ha ragione, però se questo fosse stato deliberato prima del 31 maggio, se è dopo il 31 maggio non ha senso.

SEGRETARIO

Ma il termine è dato dalla normativa entro il 30 giugno del 2021.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Sì, però se io in Consiglio Comunale e la deliberazione di questo pacchetto lo avessi fatto a gennaio era corretto, ma se lo faccio dopo la data riportata non posso più farlo.

SEGRETARIO

Ma qui è stato riportato il testo della normativa, cioè la legge statale che è sopra i regolamenti dei Comuni, che comunque i Comuni devono deliberare, dopo le tecniche di normativa dei Comuni le possiamo discutere fino a domani mattina, ma in questo momento quello che lei ha letto è semplicemente il dettato normativo che noi lo mettiamo o non lo mettiamo dentro un regolamento, le ditte, o meglio le industrie che vogliono utilizzare questa facoltà lo possono fare e lo devono fare conformemente alla norma statale, indipendente dal fatto che vengo recepito a meno il regolamento.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Sì, lei ha ragione.

SEGRETARIO

Ok? Quindi quello che lei sta leggendo è semplicemente il dettato normativo. Punto.

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Ok. Ma io volevo chiederle, se oggi io sono la ditta che voglio al primo gennaio 2022 non ho più i tempi.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Non ho più i tempi. Cioè, scusate, sapete.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Sì, ho capito. La norma molto probabilmente ce la sappiamo interpretare. Molto probabilmente se avessi deliberato prima di quella data...

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Ma è esplicita per il 2022, sapete.

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Bene, va bene. Ho trovato inoltre, voi mi dite che è quello dell'anno scorso. Allora questo pezzo è quello di quest'anno, quest'altro pezzo dove parliamo del 2014 è riferito all'anno scorso?

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. MAZZAROTTO LORENZO

Ma scusate un attimo, parliamo di un regolamento comunale, che noi stessi non abbiamo chiarezza perché non abbiamo la documentazione preposta e insistiamo, io propongo che questo venga trasferito, perché scusate anche la normativa mi sembra, mi sembra, che dove le altezze vengono messe con uno e cinquanta sia portata a due. Mi sembra, però dottor Rocco non si ricorda l'incontro che abbiamo fatto con Toretta. Quindi anche qua non sono cose dettagliate e definite, prima il collega Urban parlava di cooperativa, del supermercato, eccetera. Ci dovrebbero essere inserite anche ipotesi le superfici che vengono estratte dal conteggio, quali sono le superfici estratte dal conteggio, ad esempio una cella frigo è esonerata, quindi non fa parte del computo. Ci sono cose che mancano in questo regolamento secondo il mio punto di vista, per cui chiedo che magari come regolamento si possa ridiscutere più avanti, perché se non è completo... Ad esempio il collega Urban mi dice che il magazzino non viene sottoposto, mentre notizie diverse dicono che dovrebbe venire sottoposto. Qual è l'area che viene calcolata per lo smaltimento per chi fa la produzione? Quindi secondo me il regolamento qua deve essere preso per mano punto per punto e rivisitato, perché così è impossibile. Grazie.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Bene mettiamo allora ai voti il punto 11.

CONS. PASQUON NELLO

Sindaco, non mi ha risposto perché mi presenta i documenti la giornata stessa delle Commissioni a mezzogiorno per le 18:00.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Io credo di non averli presentati fuori termine.

CONS. PASQUON NELLO

No, no, assolutamente fuori termine, 48 ore prima della Commissione.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Non credo. Non credo.

CONS. PASQUON NELLO

Come no. Regolamento. Se è il Segretario è Giudice di questa assemblea lo può dire che il regolamento prevede 48 ore prima delle Commissioni. E siccome è la seconda volta, sia per il Canone Unico e anche per questo regolamento...

INTERVENTO

...(incomprensibile fuori microfono)...

CONS. PASQUON NELLO

Assessore, lei può trovare tutte le giustificazioni diplomatiche che è capace, perché è molto abile e bravo in questo senso. La Commissione è stata fatta il 22 e a mezzogiorno abbiamo ricevuto il regolamento. L'avete fissata voi la Commissione, la Commissione andava fissata al 24 in modo che al 22 avevo i documenti, perché così si fa. Altrimenti cambiate i regolamenti comunali.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Faremo presente questa situazione agli uffici, vediamo se riusciamo a...

CONS. PASQUON NELLO

Forse fra cinque anni la correggiamo, certo.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Bene, grazie.

CONS. PASQUON NELLO

Prego, prego, è un piacere.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Prego Consigliere Edoardo Tamai.

CONS. TAMAI EDOARDO

Prima l'ho fatta passar liscia che non ha risposto a una domanda.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Dimmi.

CONS. TAMAI EDOARDO

La secondo no, però.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

No, no, dimmi, prego.

CONS. TAMAI EDOARDO

Avevo chiesto se è stato interpellato qualcuno per queste modifiche, se è stato parlato con le associazioni di categoria, con qualche ente, oppure sono state recepite passivamente riportate, e atto di fede di nuovo.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Questo è un deliberato di legge, è una legge che impone queste modifiche, ed è tutto il bacino che facciamo riferimento che porta questi regolamenti. Chiaro magari nel tempo questi possono essere modificati sicuramente.

CONS. TAMAI EDOARDO

Quindi abbiamo assorbito passivamente.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Tutti li approvano.

CONS. TAMAI EDOARDO

Come sempre, perfetto. Grazie.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Bene, mettiamo allora ai voti. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, preso atto che non ravvisandosi aspetti specificamente contabili non necessita il preventivo parere in ordine alla regolarità contabile, si delibera di approvare per le motivazioni espresse in premessa le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tassa rifiuti TARI contenute nel testo regolarmente che si allega la presente per farne parte integrante e sostanziale, ritrasmettere a norma dell'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 446/97 come integrato all'articolo 13 comma 15 del decreto legislativo 2001/2011 la presente deliberazione del Ministro Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze entro il termine 30 giorni dalla sua esecutività.

Si procede alla votazione.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Chi è favorevole? Chi è contrario? Perfetto. Diamo l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Chi è favorevole? Chi è contrario?

Bene, anche questa sera abbiamo concluso, io vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro buon rientro alle vostre case. Grazie.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MAZZAROTTO MAURIZIO

IL Segretario Comunale
F.to Dott. BORIN AGNESE

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.-

Li, 28-06-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CLEMENTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

Li, 28-06-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. CLEMENTI MARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 479

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04-08-2021, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000);
- che la presente deliberazione è contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
E' trasmessa in data _____ all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 04-08-2021.

IL Segretario Comunale
F.to BORIN AGNESE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** - che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28-06-2021.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3^, del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per 15 giorni dal 04-08-2021 al 19-08-2021.

IL Segretario Comunale
F.to BORIN AGNESE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale della deliberazione n° 35 del 28-06-2021 depositato presso questo Ufficio di Segreteria. E' rilasciata esclusivamente per uso amministrativo.

NB: La presente attestazione è valida solo con firma autografa originale o con firma digitale del responsabile.



Li, 04-08-2021

IL Segretario Comunale
BORIN AGNESE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TESTO VIGENTE	TESTO DA MODIFICARE E INTEGRARE
<p style="text-align: center;">Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di Torre di Mosto (VE) l'Imposta Unica Comunale I.U.C., in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) L'erogazione e fruizione di servizi comunali.</p> <p>2. La I.U.C. è composta dai seguenti tributi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Imposta Municipale Propria I.M.U.;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Tributo per i servizi indivisibili TASI;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Tassa sui rifiuti TARI.</p> <p>3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della componente rifiuti TARI.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>2. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e s.m.i..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</p> <p>1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e aree scoperte:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</p> <p>2. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e aree scoperte:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p>

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali non allacciati ai servizi di rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli.....).

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione, che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del presente regolamenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali non allacciati ai servizi di rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli.....).

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~ secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione, che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, ~~come meglio specificato nel successivo art. 7;~~
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ~~aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;~~
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- la parte degli impianti sportivi, sia locali coperti che aree scoperte, riservata esclusivamente al solo esercizio di attività sportiva in senso stretto. Saranno soggetti ad esempio: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.;
- Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- la parte degli impianti sportivi, sia locali coperti che aree scoperte, riservata esclusivamente al solo esercizio di attività sportiva in senso stretto. Saranno soggetti ad esempio: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.;
- ~~Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;~~
- ~~I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.~~

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<ul style="list-style-type: none">- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.	<ul style="list-style-type: none">- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
<p style="text-align: center;">Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI</p> <ol style="list-style-type: none">1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, non sono soggetti alla TARI a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti ed indichino le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23. 2. Non sono altresì soggette al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio provvisorio di materie prime e/o merci	<p style="text-align: center;">Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili il cui impiego nel processo produttivo determini la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. L'esclusione opera a condizione che detti magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione e contigui alle stesse. Restano invece assoggettate al tributo tutte le restanti aree destinate a magazzino.

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie e lavorazione legno	45%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli Impianti elettrici, idraulici, termoidraulica, muratori Imbianchini	50%

merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie e lavorazione legno	45%

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">35%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lavanderie</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">25%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Verniciatura</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">40%</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">4. Per beneficiare dell'esclusione di cui al comma precedente il contribuente dovrà presentare dichiarazione di cui al successivo art. 23, indicando la superficie totale ove si formano i rifiuti e dimostrare l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto regolarmente firmati a destinazione ecc.)..</p>	Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici	35%	Lavanderie	25%	Verniciatura	40%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Autocarrozzerie</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">50%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Autofficine per riparazione veicoli Impianti elettrici, idraulici, termoidraulica, muratori Imbianchini</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">50%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">35%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lavanderie</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">25%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Verniciatura</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">40%</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.</p> <p style="margin-top: 10px;">5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.</p> <p style="margin-top: 10px;">6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall'art. 29 del presente regolamento.</p>	Autocarrozzerie	50%	Autofficine per riparazione veicoli Impianti elettrici, idraulici, termoidraulica, muratori Imbianchini	50%	Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici	35%	Lavanderie	25%	Verniciatura	40%
Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici	35%																
Lavanderie	25%																
Verniciatura	40%																
Autocarrozzerie	50%																
Autofficine per riparazione veicoli Impianti elettrici, idraulici, termoidraulica, muratori Imbianchini	50%																
Autofficine di elettrauto, gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici	35%																
Lavanderie	25%																
Verniciatura	40%																

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 24/04/1999 n. 158. Sono inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio sono determinati annualmente dal Piano Finanziario.

Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999:
 - a- la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso delle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività

Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani **ed assimilati**.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 24/04/1999 n. 158. Sono inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio sono determinati annualmente dal Piano Finanziario.

Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999:
 - a- la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani **ed assimilati** anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso delle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<p>omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.</p> <ol style="list-style-type: none">Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante disciplinate dalla L. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore	<p>omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.</p> <ol style="list-style-type: none">Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affidamento di reparto o similari.Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
---	--

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<p>(L. n. 96/1996 e L.R. n° 28/2012). Per tali attività, inoltre, i locali ad uso ristorante vengono inseriti nella categoria tariffaria 16 mentre i restanti locali vengono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 (allegato 1 del presente regolamento.)</p> <p>7. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.</p> <p>8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p>	<p>6. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante disciplinate dalla L. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore (L. n. 96/1996 e L.R. n° 28/2012). Per tali attività, inoltre, i locali ad uso ristorante vengono inseriti nella categoria tariffaria 16 mentre i restanti locali vengono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 (allegato 1 del presente regolamento.)</p> <p>7. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.</p> <p>8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</p> <p>1. Il tributo non è dovuto per le superfici delle utenze non domestiche ove vengono prodotti rifiuti speciali assimilati agli urbani. Tale esclusione opererà solo per la superficie ove vengono prodotti i rifiuti speciali assimilati e mediante dimostrazione di aver avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari.</p> <p>2. L'esclusione, applicata a consuntivo, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo da presentare al Comune entro il 31/03 dell'anno successivo, allegando:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</p> <p>1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.</p> <p>2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<p>- apposita dichiarazione o, in via sostitutiva autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti nell'attività ed avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente;</p> <p>- copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.</p> <p>3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione presentata, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>	<p>Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.</p> <p>3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 18 bis del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.</p> <p>4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.</p> <p>5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.</p> <p>6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.</p>
--	---

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 18 bis RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

	<p>prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
<p style="text-align: center;">Art. 19 RIDUZIONI TARIFFARIE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:<ol style="list-style-type: none">a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% sulla quota variabile;b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30% sulla quota variabile;Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 23.	<p style="text-align: center;">Art. 19 RIDUZIONI TARIFFARIE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:<ol style="list-style-type: none">a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% sulla quota variabile;b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30% sulla quota variabile;c) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabileLe riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili e competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

	<p>dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 23.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 19 bis RIDUZIONI TARIFFARIE COVID</p> <ol style="list-style-type: none">1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura determinata ed approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono determinati, anche in relazione al valore del fatturato dichiarato dalle predette attività economiche, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza definiti dalla Giunta Comunale.
<p style="text-align: center;">Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.2. Il possesso o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.	<p style="text-align: center;">Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<ol style="list-style-type: none"> 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di possesso/detenzione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 	<p style="background-color: yellow;">segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il possesso o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di possesso/detenzione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
<p style="text-align: center;">Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE</p> <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <p>a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE</p> <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <p>a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;</p>

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<p>b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;</p> <p>c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;</p> <p>d) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p>	<p>b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;</p> <p>c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;</p> <p>d) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 NORMA DI RINVIO</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., al DPR 27/04/1999 n. 158 e s.m.i., al Regolamento per la disciplina del servizio di Igiene ambientale adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.</p> <p>2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.</p> <p>3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.</p>